

Avviso Interno per la concessione al personale del Comparto di 150 ore di permesso per diritto allo studio per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 62, CCNL 2019/2021.

Il presente avviso è rivolto ai lavoratori del Comparto Sanità a tempo indeterminato, determinato e part – time, per la concessione del diritto allo studio (**150 ore annue individuali di permesso retribuito utilizzabili dal 01/01/2026 al 31/12/2026**), per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami, ai sensi dell'art.62 del CCNL 02/11/2022 Comparto Sanità.

Non potranno essere accolte richieste presentate per la frequenza di corsi che non rientrano nelle suddette fattispecie.

Il beneficio è rivolto ai dipendenti del comparto in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe.

Le 150 ore per il diritto allo studio non possono essere fruite per la partecipazione a tirocini formativi, seppur necessari al conseguimento del titolo di studio.

L'art. 62, comma 10, del CCNL Comparto Sanità CCNL del Comparto Sanità 2019/2021 prevede tuttavia che: *“Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.”*

Il numero massimo di persone a cui riconoscere il beneficio è pari al 3% delle unità di personale del Comparto in servizio a tempo indeterminato presso l'Asl Gallura al 1° gennaio 2025, con arrotondamento finale all'unità superiore.

Si precisa che:

- i permessi al personale assunto con contratto a tempo determinato non inferiore a sei mesi sono concessi in misura ridotta, riproporzionata alla durata del contratto;
- i permessi al personale con rapporto di lavoro part-time sono concessi in misura ridotta, riproporzionando la percentuale di part-time sul monte ore attribuibile;

- i permessi ai dipendenti iscritti a corsi universitari con lo status di studente a tempo parziale, sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso e quella stabilita per lo studente a tempo parziale.
- le ore di permesso autorizzate e non usufruite nell'anno di riferimento non potranno essere utilizzate nell'anno successivo.

1) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il personale interessato a ottenere i permessi per il diritto allo studio è invitato a inviare:

1. il modulo apposito compilato, allegato al presente avviso, sottoscritto per presa visione dal proprio Responsabile gerarchicamente sovraordinato;
2. la certificazione di iscrizione al corso o Istituto o relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000, artt.46 e 47;
3. una copia fotostatica (fronte e retro) del documento di identità in corso di validità.

Le domande inviate in forma incompleta e/o non conforme non verranno prese in considerazione.

Coloro che intendono fruire del beneficio nell'ambito dei corsi di laurea che prevedono l'iscrizione a tempo parziale, devono comunicare tale condizione all'atto della richiesta del permesso di diritto allo studio, così come l'eventuale passaggio da tempo parziale a tempo pieno e viceversa.

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente via mail all'indirizzo: **permessi.studio@aslgallura.it**, entro e non oltre la data del **31/12/2025**.

Non verranno prese in considerazione domande non pervenute entro il termine indicato sopra e/o inviate ad altri indirizzi mail o tramite altri canali.

Eventuali domande presentate dopo la scadenza del presente avviso potranno essere accolte solo se non risulterà superato il limite del 3% del personale in servizio previsto dal CCNL di riferimento, ed esclusivamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il dipendente è stato assunto presso la Asl 2 Gallura dopo la scadenza dell'avviso;
- l'iscrizione al corso di studi è stata effettuata successivamente alla scadenza dell'avviso.

2) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3%, la concessione dei permessi verrà riconosciuta secondo i criteri di priorità stabiliti nell'art. 62 del CCNL 2019/2021 dell'Area del Comparto.

3) MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL PERMESSO

I permessi possono essere concessi, in alternativa ad altre tipologie di permessi previsti appositamente dal CCNL, esclusivamente:

- per la frequenza delle lezioni e/o corsi coincidenti con l'orario di servizio;
- per sostenere gli esami, limitatamente alla sola giornata della prova;

Pertanto, i permessi non potranno essere fruiti se l'organizzazione dei corsi consente la frequenza anche in orario compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa, né per seguire corsi di studio tenuti o che si possono tenere al di fuori dell'orario di servizio.

I dipendenti iscritti ai corsi universitari telematici dovranno presentare un certificato dell'Università o Ente che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni il dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica (videoconferenza), in orari coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative, e che solo in quel determinato orario (coincidente con quello di lavoro) il dipendente poteva seguire le lezioni.

Il personale che sarà autorizzato a fruire dei permessi è tenuto:

- a presentare preventiva richiesta al Responsabile del servizio di appartenenza con congruo anticipo

e compatibilmente con la predisposizione dei turni di servizio. Il Responsabile del Servizio potrà non apporre il visto autorizzativo solo a fronte di indifferibili esigenze di servizio;

- a presentare idonea certificazione rilasciata dall'istituto o ente in ordine alla frequenza delle lezioni e/o agli esami sostenuti (anche se con esito negativo), a giustificazione delle ore/giorni di assenza. In mancanza di tale certificazione, i permessi fruiti saranno considerati come aspettativa per motivi personali, con conseguente recupero degli emolumenti percepiti, o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato. Analogamente si procederà nel caso in cui, senza adeguata motivazione, non si frequenti regolarmente il corso o lo si abbandoni.

Limitatamente alle esigenze di servizio, il personale autorizzato alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.

Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati il dipendente, in alternativa ai permessi relativi alle 150 ore, per il solo giorno della prova, può utilizzare anche i permessi giornalieri retribuiti previsti dal vigente CCNL. Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda all'art. 62 del CCNL 2019/2021 per il personale del comparto.

Il Commissario Straordinario

Dott. Ottaviano Contu